*Per l'illustre Marchese di Verbicaro*
*D. Michelangelo Cavalcanti.*

(5)

L'Illustre Duca di Vietri convenuto nel S. C. dalla di lui sorella Illustre Marchesa D. Vincenza Cavalcanti Caracciolo per lo paraggio da lei chiesto su i beni de' genitori, mentre fa aspra, e fervida opposizione a tal dimanda, si è rivolto eziandio contro l' Illustre Marchese di Verbicaro D. Michel' Angelo Cavalcanti figlio di essa D. Vincenza per la indennità. A tale intendimento ha spiegata contro di lui solenne istanza, perchè sia condannato esso D. Michelangelo a rifare a suo beneficio tutte quelle somme, che potrebbe D. Vincenza conseguire da lui, caso che la giudicatura del tribunale riuscisse propizia alle idee, ed a desideri della medesima. Quindi il signor Duca contando molto su quell' obbligo d' indennità, che comunalmente si suole apporre ne' capitoli matrimoniali, specialmente tra famiglie signorili, vive lieto, e sicuro, che qualunque sia l' evento della decisione del tribunale, o che riesca, o che non riesca conforme egli si augura, debba dal Marchese di Verbicaro qual possessor de' beni di D. Francesco suo padre riscuo-

tere la intera indennità (1). Il Marchese di Verbicaro crede all' opposto, che l' azione indrizzata contro di lui, non ha aria veruna di plausibilità, e che anzi debba riputarsi sfornita di ogni sostegno. Egli risolutamente sostiene, che non avendo beni provvenuti dal padre, non trova il Signor Duca su di che rivolgersi contro di lui, e quindi la promessa indennità resta oziosa, e vuota di effetto. A ciò aggiugne, che l' obbligo, che si ravvisa apposto ne' capitoli matrimoniali dal di lui padre, debba correre la stessa sorte della rinunzia, e qual sua dipendenza, se l' una non vale, e non regge, meno potrà affer-

(1) Le parole esprimenti tale obbligo sono le seguenti: *E perciò detto Signor Marchese D. Francesco Maria coll' obbligo di tutte e qualsivogliano suoi beni presenti, e futuri, e burgensatici, promette, e si obbliga di pagare, e sodisfare al detto Signor Duca D. Nicolò, ed a' suoi figli mascoli, e discendenti da' medesimi figli maschi, quanto così detta Signora D. Vincenza come i loro figli, e discendenti di questo matrimonio avvocassero o conseguissero per le suddette ragioni, o per qualsivoglia altro titolo e causa dal detto signor Duca D. Nicolò, e da' suoi figli maschi, o discendenti dall' istessi figli maschi, anzi vuole esso Signor Marchese D. Francesco Maria esser tenuto all' osservanza di questa sua promessa, ed obbligo anco per titolo di donazione, e come se fosse il medesimo obbligato all' osservanza della quietanza, e rinuncia di essa Signora D. Vincenza con un atto separato, e distinto dalla di lei quietanza, e rinuncia; dichiarando esso Signor Marchese D. Francesco Maria che tal suo obbligo* de proprio *debba avere il suo luogo, sebbene le dette rinuncie, e quietanze, ed il presente suo obligo anco per vizio di lesione enormissima cadessero, e si annullassero, non ostante qualunque contraria decisione del S. C. ed equità di Giudice, essendosi con tal patto convenuto il presente matrimonio, che altrimenti non si sarebbe da esse Signore parti conchiuso.*

formarsi, che l'altro valga, e sussista. Tra tanta opposizion di idee, chi de' due contendenti ha la giustizia dal suo canto, ed è garantito da i suffragj della ragione, e della legge? Ecco l'oggetto della disputa attuale. Ecco quello su di che il S. C. dee pronunziare la sua decisione. Noi difendiamo il Marchese D. Michelangelo. Dunque le parti nostre saranno quelle di dimostrare con gravi, ed invincibili argomenti, che nella specie presente l'obbligo di D. Francesco Cavalcanti niente debba operare, e quindi niuna ragione possa il sign. Duca rivolgere contro il mio cliente, quando il S. C. opinasse non tenersi conto della rinunzia, e sù tali idee livellasse la sua decisione.

## CAP. I.

*Si dimostra inutile, e vana l'azion dedotta dal Duca di Vietri contro il marchese Cavalcanti per la presunta indennità.*

NOn è, nè deve essere mia ispezione il dimostrare qual sia, e di che indole, ed efficacia la rinunzia, che D. Vincenza Caracciolo promise, allorchè le si diede a marito D. Francesco Cavalcanti. Noi siam sicuri, che il dotto, e valente avvocato, alla cui difesa è affidata la causa di lei, abbia con sagacità, e maestria rilevati quei motivi di fatto, e di dritto, onde la rinunzia debba dirsi invalida dal suo nascere, e di niun peso. Noi siam sicuri altresì, che la penetrazione del suo ingegno accompagnata da nerbo di raziocinio, e da viva, ed animata eloquenza, abbia saputo mettere in veduta al tribunale tutti quegli argomenti efficaci, e valevoli a dimostrare l'assunto della sua cliente. In fatti se ella niente ricevè dalla casa paterna, se non che la promessa scenica, ed apparente di una dote, che non vi fu mai, se nulla ebbe da i beni materni, da cui si volle escludere rotondamente, qual conto dobbiam tenere di una rinunzia *sine causa*, che contiene un obbligo destituto da ogni presidio

legale? In tal posizione, o la rinunzia vale, e sussiste, e tale sarà creduta dal S. C.; ed allora è evidente, che, non potrà essere certamente il caso della contravvenzione, per cui chieder si possa indennità dal mio cliente. Se poi il tribunale pronunziasse, che la rinunzia di D. Vincenza sia nulla, o perchè contenente dolo *ex re ipsa*, o perchè *sine causa*, *& nihilo recepto*, e perciò esorbitante, ed al sommo lesiva, in tal contingenza potrà mai l' illustre Duca di Vietri augurarsi, che il mio cliente gli rifacesse quelle quantità, che forse otterrà la di lui madre, e sorella rispettivamente? Quindi figurando noi, che il S. C. ravvisando ben fondata, e sussistente la dimanda del paraggio chiesto da D. Vincenza Caracciolo, decidesse a favor di lei, potrà mai la giustizia del tribunale aver conto della pretesa indennità? Noi ne crediamo irragionevole, e strana la dimanda. Quindi opera nostra dovrà esser quella di dimostrare, che non può, nè dee giovare al Duca di Vietri l'obligo di D. Francesco Maria Cavalcanti per lo *tantumdem*, come suol dirsi. Noi dimostreremo, che esso qual dipendenza della rinuncia debba correre la stessa sorte, quando quella crollasse: Ecco le nostre parti. Ecco quello, che dobbiamo con posata legal discussione analizzare.

E' massima di naturale, e civil ragione suggerita anche a noi dalla Romana giurisprudenza, che *quando principalis causa non subsistit, nec accessorium consistere poterit.* Questo appunto il Cartesio intese dire, allor che sensatamente scrisse: *Suffossis fundamentis, omne quod superædificatum est, sponte collabitur* (1). Or chi potrà mai negare, che l'obbligo del marito per la indennità, caso che la moglie controvenga alla rinunzia, debba dirsi dipendente da quella, ed accessorio? Egli non dee guardarsi, che come un semplice fidejussore, il quale a niente è tenuto, quando l'obbligazione principale *cui accessit*, è nul-

(1) *Cartes. medit. I.*

nulla, ed invalida. In fatti, se il S. C. rilevando attentamente, che la dote di D. Vincenza Caracciolo consistè in una promessa di sola appariscenza, valuterà quanto conviene tal considerazione, non par che si debba mettere in dubbio, che quella rinunzia manca di base, e di fondamento, che la sostenga. Le rinunzie lungi di esibire la idea di una mera liberalità, e generosità, che si voglia usare dalla donzella, che và a marito a favor della casa paterna, sono anzi da riputarsi fatte *ob causam, & contemplationem dotis*, ed a riguardo della promessa dotale. La dote dunque ne forma l'unico appoggio, ed il sostegno. Quindi i nostri Scrittori sensatamente affermarono, che laddove la donna, che và a marito, non consegue il congruo, e giusto paraggio, la rinunzia, comunque ampia, e solenne, non vale, e non regge, come figlia del dolo, e della suggezione paterna. Ed il cardinal de Luca ci attesta, che malgrado le formole di donazione, e liberalità, che si adoperano nella rinuncia, ella contiene più tosto un contratto, che si approssima a quello della vendita: Ecco le sue parole. *Respui debere hujusmodi verba & formulas, præsertim donationis in renunciatione, quam facit puella dotanti; cum potius redoleat contractum emtionis & venditionis* (1). Da ciò è evidente, che guardandosi la rinunzia più tosto in aria di contratto bilaterale, che di mera, e semplice liberalità, quando la donna non riceva la giusta dotazione, la rinunzia non ha compenso, e si ha come estorta dalla debolezza di una figlia pel timore di frastornare la dolce idea del matrimonio, che tanto suol lusingare il cuore di una ragazza di fresca età (2).



(1) *De Luca disc. XXIV. de donationib. n.* 12.

(2) Le rinunzie delle figliuole, che vanno a marito, quando loro manchi il compenso della confacevole dotazione, non sono che il prodotto della iniquità, e della durezza pa-

Premessa tal' idea, se nel caso presente la rinunzia perchè mancante di causa si annulla, e cade da' suoi fondamenti, sarà pure indubitato, che l' obligo del marito circa la promessa indennità, come accessorio alla rinunzia, e da essa dipendente, dee pur rimanere vuoto di effetto, e di vigore.

Or qui sento ridirmi dal valente mio contraddittore, che l' obbligo del marito non deve già riputarsi fidejussorio, ma si bene principale, e separato, e distinto dalla rinunzia, specialmente laddove scolpitamente, e con chiara

---

paterna. Come pretendere, che una ragazza di tenera età faccia resistenza all' imperioso volere del padre? Come esiggere da essa la conoscenza de' suoi dritti, per cui possa dirsi fatta da lei ad occhi veggenti, e ben istrutta di ciò che è suo? Come pretenderlo mentre la donna teme, che altrimente sfugga il matrimonio, la cui idea seducente ed allettatrice fa travedere, e suole unicamente occupare il cuore di una donzella in quel momento della età, in cui si sviluppa in lei la fiammella dell' amore? Come presumere, che si voglia usare generosità da colei, che mentre esce da' lari paterni, va in casa del marito incontro a tanti pesi, che soglion far compagnia allo stato del matrimonio? Chi con giusta e sana filosofia analizzasse tali cose, dovrebbe agevolmente persuadersi, che tali rinunzie si fanno perchè i genitori le comandano, non già perchè una spontanea e libera volontà le suggerisce. Con queste chiare idee ragionava l' Ottomanno consultato su di un caso consimile: *Constat autem, puellam annorum tresdecim numquam ea audacia futuram fuisse, ut patri, cujus in manu et potestate est, de suis bonis disponenti contradiceret. Simul autem consideranda est in ista tenera ætate annorum tresdecim summa ignorantia sui juris, facultatum patris, et totius denique illius juris legitimæ, supplementi legitimæ legalis eschcutæ, de quibus*

in

ra formola siasi ciò spiegato, e convenuto nello strumento de' capitoli matrimoniali. Tanto egli dice avverarsi nel caso presente. Imperciocchè ebbero l'accorgimento i dotanti di convenire, che dovesse l'obbligo assunto da D. Francesco Cavalcanti intendersi come proprio, e principale, e non già dipendente dalla rinunzia. Ecco il grande, e specioso argomento, che l'avversario oppone al mio cliente. Ma sarà nostra la cura di dargli convincente risposta, dopo che avremo schiarite, e dilucidate alcune idee di civil ragione, che fa uopo premettere.

La naturalezza, e vera indole de' contratti non dipende dall' arbitrio, e bizzaria de' contraenti, ma sibbene dalle sue caratteristiche essenziali, che la legge ha disegnate. Laddove tali caratteristiche concorrono il contratto assume la figura, che la legge istessa gli dà, malgrado, che a' contraenti o per ignoranza, o per bizzarria sia piaciuto in altra guisa denominarlo. Quindi è, che malgrado l'espressioni, e le spieghe di riputarsi l'obbligo del marito principale, ed indipendente dalla rinuncia, dee attendersi più tosto quel che persuade la sostanza del contratto, e ciò che suggerisce la sua intima natura. Così ragionava il profondo, e giudizioso Anto-



*in proposito contracti matrimonii fit mentio ..... tantum abest, ut puella tredecim annorum istarum rerum perita esse potuerit. Hæc cum ita sint, et jam ex suprascriptis perspicuum sit, istam filiæ renunciationem et naturali, et civili juri, omnique æquitati esse contrariam &c. Hotoman. cons. VIII.* Con pari sensatezza ed energia scrivea Gregorio Tolosano. *Lex subvenit nimiæ facilitati potissimum mulierum, quæ dum conjugis desiderio tenentur, etiam nullo accepto, vel dote congrua contentæ, bonis paternis inconsiderate cedunt. Gregor. Tholosan. Syntagm. jur. lib. XLI. cap. X. num. 4.* Ecco quale idea una rischiarata giurisprudenza vuol, che si formi di sì fatta rinunzia.

nio Fabro colla guida del buon senso, e di una solida giurisprudenza in un caso consimile : *Nec ad rem faciet , quod contractus verba non sonent in locationem . Semper enim & in omnibus contractibus sequimur id quod actum est . NEC TAM NOMEN CONVENTIONIS INSPICIENDUM EST , QUAM NATURA ET CONDITIO NEGOTII QUOD GERITUR* (1). In fatti se egli è vero, come par sicuro, che il nome non influisce alla cosa, nè può alterare l'essenza ; ognun deve esser persuaso, che sebbene ne'capitoli di D. Vincenza Caracciolo fusse piaciuto spiegare, che l'obbligo del marito per la indennita, dovesse riputarsi principale, ed indipendente. Queste voci non alterano, nè possono alterare la vera natura della convenzione. Quindi sempre consultar dobbiamo con giusta analisi la intima naturalezza della cosa, e la indole natia del contratto per trarne le conseguenze legali di verità. Contratto accessorio, secondo i Romani giureconsulti, è quello, che si aggiugne per far valere viepiù, e comunicare maggior fermezza, vigore, e sicurezza ad un altro obligo, che regge da se. Quell' obbligo adunque, che si assume, e si contrae per render meglio cauto, e sicuro un' altro obbligo non è, nè dee guardarsi, che come un atto accessorio, *qui principali obligationi firmandæ vel substinendæ gratia additur , et illi unice inservit .*

Queste dunque sono le caratteristiche che distinguono l'un'obligo dall' altro. Questa teoria contiene una verità semplicissima, che risulta dalla nativa idea, e dalla definizione istessa del contratto accessorio. Per tali principj, ognun dee persuadersi, che l'obbligo del marito per la indennità, o sia quel che dicesi *cautela di Maranta*, non può giammai rimirarsi in altro aspetto, che di obbligo accessorio, e dipendente dalla rinunzia. Imperciocchè se egli non è da contendere, che questa cautela siasi inventata per dar for-

(1) *Faber in Cod. Lib. IV. Tit. XLIII. def.* 36.

forza, ed efficacia alla rinunzia, se quest' oggetto unicamente riguarda, se a tali vedute è indrizzata; sarà pur sicuro, ed indubitato, che non può senza rovesciarne, ed annientirne l'essenza riconoscersi come obbligo principale, e che regge da se. Così schiarisce questa idea il dottissimo Giacomo Gotofredo. *Principali, inquam, causa quæ scilicet princeps est alicujus negotii causa quod principaliter instituitur, agitur. Ea quæ sequuntur, id est accessoria, seu sequela cætera principalis causæ quæ vel conventione adduntur, vel natura consectanea sunt ipsa principalis causæ seu negotii? Et definitur hac Reg. hoc casu quæ sequuntur locum habere non posse* (1). E più appresso volendo additare il modo, onde distinguere le accessioni scrive a tal modo. *Quare sæpe æstimandum venit quidnam alterius accessio sit: puta ex eo, quid cujus rei causa adhibeatur vel accedat* (2).

Ciò posto qual conto dobbiam tenere dell' espressioni de' contraenti, e di ciò che si enunzia ne' capitoli, cioè che l'obbligo del marito dovea intendersi proprio e principale? Potean mai i contraenti distruggere con quelle voci i caratteri essenziali di quell' obbligo, e gli effetti derivanti da' suoi essenziali costitutivi? Se la norma direttrice, onde poter distinguere l' obbligo principale dall' accessorio risulta dal vedere, se l' uno *inservit alteri obligationi firmandæ*, e ad aggiungerle sicurezza maggiore; è una civil verità, che l'obbligo del marito, che è diretto ad aggiungere efficacia, e sostegno alla rinunzia, deve a quella *accessorio* considerarsi. Or comecchè queste cose siano agevoli, e piane, pur ad oggetto che tali verità restino meglio schiarite, ed assodate, io vo' convincere il mio contradittore con un esempio tratto dal seno della giurisprudenza. Se taluno promette mille a Cajo, ed a tal promessa si aggiunga l' obbligo di altra persona, la quale in-

 ten-

(1) *Jacob. Gothofr. ad l. CXXIX. de regulis juris.*
(2) *Jacob. Gothofr. loc. cit.*

renda pur promettere egual somma, caso che non riesca al creditore di esigerla da Cajo, cosa mai sarà questa, se nonchè una mera, e pura fidejussione? Or se lasciando stare la posizione del contratto in tal figura, e nel modo già divisato, senza alterarne, e cambiarne i costitutivi, ed i caratteri essenziali, piacesse a' contraenti soggiungere, che sì fatto obbligo si dovesse riputare *proprio, e principale*, e non già accessorio, qual conto dobbiam avere di tal soggiunta? Qual vigore dobbiamo attribuire a quelle voci, che distruggono la sostanza del contratto già stabilita da' contraenti? Se il nome non cambia la realtà della cosa, nè può influire alla sostanza, sarà una conseguenza sicura, che sì fatta soggiunta dee rimanere vana, ed oziosa, senza che produca veruno effetto valevole. Da tutto ciò possiamo francamente conchiudere, che mal dice, e peggio ragiona il contradittore, allorchè appoggiandosi a quelle parole de' capitoli, in cui si disse, che l'obbligo di D. Francesco Cavalcanti avesse dovuto intendersi *proprio, e principale*, sostiene animosamente, che esso debba valere anche nel caso presente, in cui la rinuncia fu nulla, ed invalida dalla sua origine. E' una sconcezza, che la legge non comporta: è una assurdità, che il buon senso rigetta, fingere efficace l'*accessorio*, quando manca il *principale*. Sovverte ogni idea di giustizia il concepirlo. Quando dunque il S. C. nel decidere la causa tra l'Ill. Duca di Vietri, e la di lui sorella D. Vincenza Caracciolo pronunzierà per la nullità della rinuncia, in sì fatte circostanze, non potrà giammai il Signor Duca rivolgere la sua azione contro il mio Cliente per l'obbligo d'indennità promesso dal padre. Questi ragionevoli sentimenti suggeriti dalla vera indole della cautela di Maranta, sono il risultato di una rischiarata giurisprudenza. Varie leggi ne stabiliscono la teoria, d'onde i nostri scrittori poderosi argomenti trassero, onde stabilirne la certa dottrina. E' assai confacevole un rescritto degli Imperadori Diocleziano, e Massimiano, ove si decide la specie seguente: Un pupillo avea venduto anche con de-

cre-

creto del Magistrato un suo podere. Il compratore con accorgimento volle per sua cautela aggiunta alla vendita la malleveria di un altra persona. Cotesta vendita fu seguentemente attaccata dal minore: e quindi surse il dubbio, se il compratore avesse dritto di rivolgersi contro colui, che aveane promessa la garanzia. Questo articolo, che si svegliò fu proposto agli Imperadori. Essi decisero, che se la vendita si rescindeva per benefizio della età, e per ispecial privilegio congiunto alla persona del pupillo, allora potea benissimo il compratore rivolgersi contro il fidejussore. Ma laddove la vendita si annullasse, o per dolo, che ne infettasse la radice, o per altro ordinario, e comun rimedio di legge, allora mancando dal suo nascere il contratto, neppure dovea valere la fidejussione, e la garanzia. Le parole della legge, che egregiamente rischiarano cotal teoria, ed accertano la cennata distinzione, sono le seguenti. *Si ea, quæ tibi vendidit possessiones interposito decreto præsidis ætatis tantummodo auxilio juvatur, non est dubium fidejussorem ex persona sua obnoxium esse contractui. Verum si dolo malo apparuerit contractum interpositum esse, manifesti juris est utrique personæ tam venditricis, quam fidejussoris consulendum esse* (1). Quindi il Bartolo sul comento dell' indicata legge con maestrevol dottrina, e Paolo de Castro seguendo le tracce del riverito maestro, dissero, che *quando remanet substantia principalis obligationis, valet fidejussio*, ma quando *principalis obligatio deficit in sui substantia*, la fidejussione pur si rende inefficace, e vuota di effetto (2). Su queste idee, e massime di soda, e ragionevole giurisprudenza fondarono i Dottori, e gl' Interpetri i più savj, e cordati l'acclamata dottrina, con cui han sempre riconosciuto per vero, che ogni qualvolta la rinunzia si dichiarasse nulla, o perchè

(1) *L. 2. C. de fidejus. min.*
(2) *De Castro Comm. in dict. l. 2. C. de fidejuss. minor.*

chè *sine causa*, e quindi infetta dal dolo *ex reipsa*, o per enormissima lesione, dovesse in tal caso riputarsi l'obbligo del marito del pari insostenibile, e di niuna efficacia. Or tra' primi, che esaminando una contesa consimile colle sane vedute del buon senso, e della ragione ne formarono la giusta idea corrispondente ad una solida giurisprudenza, dee riputarsi l' Ancarano, che tanto si distinse nell' uno, e nell' altro dritto. Si era fatta una quietanza da un minore, ma temendo l' altro contraente, che il minore avesse attaccata la quietanza, vi si aggiunse l'obbligo di altra persona, la quale *vice expromissionis* promise l' indennità, caso che il minore avesse contravvenuto alla quietanza, anzi di più si promise il doppio in ragion di pena.

Avverata la contingenza, che il minore impugnò la quietanza come nulla per lesione enormissima, *& ex causa doli in re ipsa*, l'altro contraente si sivolse contro l'espromissore, sì per la indennità, che per esigere la pena del doppio, che si era convenuta. L' Ancarano consultato su tale affare trovò esorbitante la dimanda. Avendo ben rilevato, che mancava nella sua sostanza l' obbligazione principale, disse, che dovea pure ricadere nella massa del nulla, e riputarsi di niun conto l' obbligo dell' espromissore. Egli seguendo le tracce della dottrina dell' antica scuola, e specialmente di Paolo di Castro, il di cui grave, e posato giudizio nella spiega delle leggi, e nel trarne il genuino sentimento, lo resero allo stesso Cujacio oggetto di ammirazione, e di stima, ben vide, che quella stessa ragion d'iniquità, che infettava, ed annullava l' obbligazion primitiva, dovea rendere benanche insostenibile la promessa dell' indennità. Eccone le sue gravi parole.

*Moveor principaliter, quia postquam constiterit minoris quietationem fore iniquam, & habere in se dolum reipsa, huic obligationi iniquæ non videtur accedere expromissor; nam conventus ex sua promissione poterit excipere de dolo, & iniquitate obligationis principalis, sicut fidejussor conventus, posset*

*set excipere & principaliter agere de rescisso suæ fidejussionis*. Indi soggiugne: *Quia probata iniquitate quietationis ex pluribus, quæ superius dicta sunt apparet dolus ex reipsa, qui dolus ex reipsa idem operatum, ac dolus ex proposito* (1).

Questa dottrina dell'Ancarano è stata ampiamente applaudita dai nostri Scrittori, ed il S. C. fin da tempi più rimoti ha accolta, ed acclamata la teoria, che laddove la rinunzia vacilla, nemmeno si debba riputare valevole l'obligo del marito per la indennità. L'Afflitto (2) ci assicura, che a suoi tempi essendosi discettata nel S. C. si fatta contesa, non esitò questo supremo tribunale rigettare ancora cotal patto, rilevando il marito dalla molestia, che gli s' inferiva per l' osservanza di tal convenzione. Il Grammatico in varie decisioni ci contesta lo stabil sistema adottato dallo stesso supremo tribunale, allorchè s' incontrò a decidere casi consimili (3).

Questa ragionevole giurisprudenza, e questo plausibile sistema restò poi del tutto stabilito, e rassodato nei tempi del Presidente de Franchis. Si applicò allora con serietà, e con posato discernimento il S. C. a discutere ampiamente l'articolo colle più sane dottrine del Foro, e colle idee più giuste della giurisprudenza. Eccone la occasione. D. Delia Sanseverino contessa di Briatico avea attaccata la sua rinuncia, perchè enormissimamente lesiva. Era stato convenuto il conte di Briatico di lei marito a prestar l' indennità, per l' obbligo espresso apposto nei capitoli di rifare il *tandundem* in caso di contravenzione alla rinunzia. Il S. C. fermo nelle sue idee di giudicare ammise la dimanda di D. Delia, e rigettò la pretensione, che si era dedotta contro il marito. Ecco il risultato di quella decisione: *Rescissa renunciatione facta bonorum paternorum & maternorum per spectabilem Deliam Sanseverinam Briatici comitissam ex capite enormissimæ lesio-*

(1) *Ancheran. Cons. CCCXX. n. 9.*
(2) *Afflict. decis. CCXCV.*
(3) *Gramatic. decis. 101. n.*

*sionis, quæ æquiparatur dolo ex proposito, iudicavimus spectabilem Comitem Briatici hæredem qu. spectabilis comitis, qui promiserat dictam comitissam non contraventuram renunciationi, & in casu controventionis promiserat tantumdem.*

Lo stesso Presidente de Franchis in quella sua decisione ci reca grave, e splendida testimonianza, che il S. C. assolvendo il marito dall' indennità pretesa prestarsi da lui, niun sistema novello adottò, nè si dipartì dal costante tenore delle sue giudicature, ma seguì quello, che la ragion suggeriva, ed il tenore di altre decisioni avea sempre autorizzato. Quindi egli arreca due altre decisioni uniformi, l' una de' 14. Luglio 1559. sù la rinunzia di Porzia Brancaccio; l' altra de' 18. Gennaro del 1580. tra Annibale Gambacorta, e gli eredi di Francesca Gambacorta. Così egli: *Diximus enim hunc casum alias fuisse decisum in S. C. referente D. Felice de Rubeis Regio Consiliario in causa magn. Portiæ Brancaciæ, cujus renunciationem vir promiserat, quæ rescissa fuit, stante quod Portia erat læsa in tantum, & ejus vir fuit absolutus die 14. Julii penes Civitellam, & dictum etiam fuit, quod hoc idem decisum fuit per S. C. in causa magn. Annibalis Gambacurtæ cum magn. heredibus Gambacurtæ, me referente in Regio Collaterali Consilio diei 18. Januarii, licet non sic explicite. Quæ omnia dixerunt Domini esse notanda, quia data enormissima læsione, seu dolo ex proposito, difficile est invenire modum, quo is, qui obtinuit cessionem, possit esse securus; quia enormissima læsio non potest quacumque verborum generalitate remitti, l. creditor, §. Lucius D. mandat. scilicet in generali dicto bona fides intelligitur; Octavius Simoncellus de novo visus, quo in loco refert Cassiodorum dicentem, Rotam, quæ æquitati innititur, in casu enormis læsionis non curare de juramento, nec de aliis clausulis, quæ per Notarios apponi solent, quæ etsi amplissimæ in instrumentis, de quibus agebatur tamen non fuerunt admissæ die 10. Martii 1581. Et non requiri absolutionem a juramento dicit Thesaur: decis. 165. venditor in 2. limit. num.*

*num.* 8. , *data enormissima læsione prout dicit Gamma* (1).

Malgrado questa autorevole decisione, cui par, che nulla si possa ridire, pur volle il reggente de Ponte trovar via di eluderne la forza, e l'efficacia. Egli impegnato a sostenere la opposta sentenza, che non mai prevalse nel nostro Foro disse, che la decisione del de Franchis sia ne' termini di fidejussore, non già ne' termini di principale obligato. Ma con tutto il rispetto, che è dovuto al valentuomo, io gli ripeto, che sì fatta distinzione nulla influisca al merito della controversia, e niente altera lo stato della causa; e noi già ne abbiamo addotte idonee le pruove. A ciò si aggiunge, che le ragioni, che il S. C. ebbe in veduta nell'additata decisione, vaglion del pari, e si possano adattare egualmente così nel caso di fidejussore, che nel caso di principale. Se ne reca in primo luogo la ragione generale. *Quia dicta renunciatio rescindebatur ex remedio, & dispositione juris communis, quo casu fidejussor non tenebitur.*

Si nota anzi spiegatamente dallo stesso de Franchis, che quantunque l' obbligo fosse *principali nomine*, pur si dovea rigettare senza esser tenuto a nulla il marito; e dice, che ciò fù considerato dal Senato sull' autorità de dottori, e specialmente sulla dottrina dell' Ancarano. Così si legge nel num. 4. di quella decisione. *Item dictum fuit, data enormi læsione inducente dolum reipsa, hunc casum in specie decidi per Ancheranum in Cons.* 320., *visis secunda column. vers. descendo nunc post. num.* 9. *usque ad fin., ex cujus dictis apparet text. in dicta l.* 2. C. *de fidejussor. minor. procedere, etiam quod quis principaliter, & non accessorie pro alio se obligasset, de quo in hoc dubitabatur; quia secundum eum negari non potest primitivam radicem, pro qua quis se obligavit, esse infectam, & secundum hanc opinionem Ancherani, quam dicit esse communem, judicavit Joseph Ludovicus, ut apparet in decis.* 27. *ubi*

(1) *Franchis decis.* 247.

*ubi refert concordantes ad Ancheranum* (1).

Or., che tale sia stata la idea del S. C. e del nostro Presidente de Franchis anche nel caso di obbligo principale, secondo l' opinione comune recata da Ancarano, ce ne rende testimonianza il suo giudiziosissimo osservatore Carlo Antonio di Luca sopra la stessa decisione: *Quæritur, an procedat hæc decisio, si quis principaliter, & ut solidum se obliget, & non uti simplex fidejussor, & Dominus meus num. 4. dubitat, sed pro affirmativa opinione allegat Ancheranum cons. 320. Joseph Ludovic. decis: 27. & decisionem hanc refert, & sequitur Merlinus cent. 2. contr. 55. num. 17. & laudat textum in l. 2. C. de fidejuss. minorum, & movetur; nam cum primitiva radix, pro qua se obligat aliquis sit infecta, etiam derivativa inficiatur* (2).

Su tali idee il nostro dottissimo Presidente Merlino spiegando la mente del S. C. nella divisata decisione riferitaci dal de Franchis ci assicura, che ella comprenda del pari il caso dell' obbligo accessorio, e fidejussorio, che l' altro di obligazione principale, *et proprio nomine*. E già dianzi ne abbiamo recate le parole.

Identiche furono le idee, ed uniformi le voci del Consiglier Marciano in un caso, che annullata la rinunzia si pretendea astringere il marito obligato *principali nomine* per lo *tantumdem* per la controvenzione. Egli non dubitò nè punto, nè poco, che estinta la rinunzia, dovea del pari annullarsi l' obbligo del marito. Così egli scrive. *Ex quibus tollitur etiam objectio de promissione facta PRINCIPALI NOMINE ET IN SOLIDUM PER DUCEM ARICIÆ VIRUM; nam dum renunciatio non officit ipsi D. Mariæ renuncianti, neque officere poterit ejus viro, etiam PRINCIPALI NOMINE OBSTRICTO, & in puncto tradiderunt Soccin. in cons. 215. n. 1. vol. 2. Grammatic. decis. 101. num. 106. & seq. & optime Gabriel. dict. cons.*

(1) *De Franchis dict. decis. num. 4.*
(2) *De Luca ad decis. 247. de Franch.*

*cons.* 131. *num.* 9. *& per totum, vol.* 2. (1).

Questa stessa dottrina parve indubitata, e plausibile al Consiglier de Rosa, il quale sul giudizioso comento alle nostre consuetudini con molta sensatezza scrive: *Quinimo, si maritus hujus renunciationis promisisset observantiam, nec minus ad aliquid tenebitur, nam, dum mulier in isto casu ex juris dispositione renunciationem quoad materna bona annullat, stipulatio rati a marito promissa non committitur. Ratio hujus dicti est evidens, nam maritus hoc casu, etsi proprio nomine se obligaverit, habetur tamen loco fidejussoris, et dum mulier contra renunciationem venit, . . . ipse principalis non jure speciali juvatur, sed jure communi, merito eisdem exceptionibus, quibus juvatur mulier principalis juvabitur maritus, ejus fidejussor* (2).

Per tutto ciò è evidente, che secondo i sentimenti degli scrittori del Foro, e secondo il costante tenore delle giudicature del S. C., l'azione dedotta dall'Illustre Duca di Vietri per la pretesa indennità è sfornita di ogni appoggio valevole. Ma perchè si vegga, che la dottrina, che noi sosteniamo sta salda su le vere regole della giurisprudenza, e regge con essa a' severi calcoli della ragione, crediamo opportuno riferire quel che sù tale articolo con gravi, ed autorevoli parole ne dice il Presidente Fabro nel codice delle sue decisioni di Savoja. *At neque maritum ex promissione sua conveniri posse visum est ad id quod masculorum interesset, sororem per renunciationem ab hereditate exclusam esse. Cum prohibere nec posset, nec deberet, quo minus uxor, cujus factum promiserat, accepto familiæ erciscundæ arbitro ad hereditariam portionem obtinendam jure suo, aut potius publico uteretur, cui nec privata cautione derogari ullo modo potuisset* (3).

Per

(1) *Marcian. disput. VIII. n.* 52.

(2) *De Rosa ad consuetud.* si moriatur *de success. ab intest. n.* 271.

(3) *Faber Cod. Lib. II. Tit. III. defin.* 25.

Per tutto ciò è chiaro, che tanto se si attendano le idea di una ragionevole giurisprudenza, tanto se si pon mente alla comun sapienza del Foro, ed alle dottrine de' nostri giuristi, l' azione dedotta dal Duca di Vietri contro il nostro cliente non incontra la protezion del dritto, nè merita grata accoglienza dalla giustizia del S. C. Egli qualunque sia la riuscita dalla causa, e dell' azion dedotta dall' Illustre Marchesa di lui sorella, non potrà giammai augurarsi di rivolgere l' azion sua contro il mio cliente.

La dimostrazione premessa è in tutte le sue parti compiuta, ma il sistema di una finita difesa non dee limitarsi soltanto a stabilire ciocchè si sostiene. Essa esigge di più, che si distruggano le contrarie allegazioni. Facendoci adunque noi incontro all' opposizione, che si propone ne dimostreremo la inefficacia, e così resterà vieppiù dimostrato, che il nostro sistema resiste anche all' urto di ogni contradizione.

*Si dileguano le objezioni.*

LO ingegnoso nostro contradittore vedendo qual insormontabile ostacolo faccia al suo assunto il riputarsi accessorio l' obbligo del marito, non sà persuadersi di tal verità. Egli dunque và dicendo, che se mai la cautela di Maranta di tale indole si dovesse riputare, e non già come un obbligo indipendente, e che regge da se, tal cautela rimarrebbe sempre vuota di effetto, e si renderebbe vana questa escogitazione forense, che fa tanta gloria a quel valentuomo, che seppe idearla. In varie guise rispondiamo a ciò che dice, e sostiene il nostro contraddittore. Primieramente è una idea tutta vana, e fallace il credere, che l' obbligo del marito regge da se come principale, ed indipendente. Noi ad escludere sì fatta supposizione abbiamo di già dimostrato colla forza della ragione, e della legge, che malgrado le espressioni opposte, e qualunque contraria formola, sempre cotesto obbligo dee riputarsi fidejussorio. Ma mi pia-

piace in grazia del contradittore rilevar meglio questa utile verità. Io dimando in cortesia cosa è mai il fidejussore. Eccone la definizione semplicissima: *Fidejussor est qui fide sua esse jubet alterius obligationem.* Questa definizione ben si trae da due luoghi delle pandette, che riferisce il Brissonio (1). Dunque colui, il quale *fide sua*, *et suo periculo alterius obligationem ab altero servari*, *jubet*, *et spondet*, che altro è mai, se non che un mero fidejussore? Or a veder chiaro tal' è appunto l' obligo del marito, o sia la cautela di Maranta. La donna promette la rinunzia. Il marito *sua fide* promette, che tal rinunzia debba osservarsi dalla moglie: Egli il promette *suo periculo*, val quanto a dire, che egli promette *de proprio* rifare l' equivalente, caso che la rinunzia non si osservasse. Chi non vede, che i puri, e semplici termini di fidejussione convengono esattamente, e si adattano a livello all' obbligo del marito? Dunque non potrà mai contendersi la sua qualità accessoria, niente valendo l' espressioni de' contraenti, che secondo che abbiamo dimostrato non posson distruggere i costitutivi essenziali del contratto.

Ma figuriamo la ipotesi la più gradita al mio contradittore: Si abbia pure l' obbligo del marito, come principale e distinto, neppure in tale ipotesi le idee del contradittore sarebbero giuste, e plausibili. Imperciocchè quantunque il marito si abbia come un correo *in solidum* obbligato, pure in tal figura messo l' affare, l' obbligo della indennità nemmeno sussiste. Sostengono in fatti, e ragionano i più gravi scrittori del foro, ed hanno per sicura, ed indubitata la teoria, che ogni qualvolta taluno sia obbligato per cagione ingiusta, ed esorbitante, ed a quest' obbligo si aggiunga l' obbliganza *insolidum*, *et tanquam correi* di altra persona, se mai avvenisse, che torbida, ed insussistente si riconosca, e si dichiari la scaturiggine del

(1) *Brisson de formul.*

del debito primitivo, in tal caso l' obbliganza benchè principale, e solidale dell' altro correo, nemmeno vale, e sussiste. Questa sentenza uniforme alla ragione, e ad una natural giustizia dimostrano, e con poderosi, ed invitti argomenti rafforzano il Cardinal Parisio (1) il Graziano (2), ed infiniti altri Scrittori, tra quali occupa distinto luogo Giovan Domenico Panzuti, di cui è interessante udir le parole: *Nec ulterius etiam omittam, quod a simili argui potest, et in propriis terminis, nimirum existente nulla obligatione principali, censeatur pariter nulla obligatio illius, qui in solidum cum principali se obligavit, de quo in casibus similibus huic, de quo agitur, substinent D.D. communiter* (3).

Da ciò è chiaro, che anche riputandosi il marito come un principale obbligato, la dimanda dell' Illustre Duca di Vietri incontrerà simile ostacolo, e ripugnanza del dritto per la notissima, e volgata regola, *quod infecta primitiva, infecta derivativa*, il qual brocardico ben si raccoglie dalla legge *si viva mater. C. de bonis maternis*; e su tali ragionate idee lo stesso Panzuti scrive: *Sequitur etiam alia quarta ratio, non mediocris conditionis ad idem fundandum detracta pariter ex juris regula; qua infecta primitiva, infecta derivativa dicitur ad text. in l. si viva mater C. de bonis maternis. Si enim negari non potest primitivam radicem, pro qua se quis obligavit esse infectam ob læsionem enunciatam, ita pariter derivativa ullam pariat obligationem, quia cum nullus adsit contractus, nec adesse posset, cum jam rescissus per læsionem de dolo ex reipsa fuerit, sic non pariter substineri potest amplius promissio pro observantia ipsius contractus* (4).

Nè

(1) *Paris. Cons. CX. num. 75. lib. I.*
(2) *Gratian. discept. forens. cap. CXXII. n. 14. et cap. CCCXLVIII. n. 3.*
(3) *Pansut. Controv. vol. III. controv. 4.*
(4) *Pansut. loc. cit. num. 25. & 26.*

Nè vale il dire quel che il contradittore sostiene, cioè, che se in tale aspetto si volesse guardare l'obbligo del marito, cioè come seguela, ed accessione della rinunzia, si renderebbe cotesta cautela oziosa, ed inefficace contro la provida idea di colui, ch' ebbe il vanto di escogitarla, e di coloro altresì, che l' hanno ampiamente accolta, ed applaudita. Io rispondo su di ciò al mio contradittore, che la cautela vale assaissimo, e deve avere ampio uso, spiegando non però la sua attività in quei casi, in cui va ben messa, ed ove è comportevole per legge, ch' ella si adatti. Vediamo adunque quali siano cotesti casi. Noi già ne abbiamo cennata benche di volo, e rapidamente la idea. Se la rinunzia s' impugna per ispecial rimedio di legge, o se per favore estraordinario si rescinde, sarà allora il caso della cautela. Se la rinunzia si oppugna per qualche grave, ma non già enormissima lesione, in guisa che essa si rescinda più tosto, che si dichiari nulla, in tali casi sarà sempre efficace, e valevole la cautela di Maranta, ed utilmente il dotante potrà rivolgersi contro il marito, che ha promessa la indennità. Se alla donna, cui spettavan p.e. mille per lo suo paraggio, sien dati 500., o 600., facendola rinunziare al di più: Se ella in tal caso movesse contesa per conseguire tale dippiù, allora sarebbe il caso della cautela di Maranta. Ella dunque è stata inventata, e con sano avvedimento congegnata da' nostri maggiori non perchè fusse un vincolo d'iniquità, non perche si travolga in un lacciuolo forense, ma si bene ad oggetto di ovviar le brighe, che in linea di liquidazione di paraggio poteano insorgere circa il più, o il meno, che dalla donna maritata e dotata si pretendesse, ad oggetto di lasciar tranquille le famiglie. Ecco i casi, in cui la cautela di Maranta và ben adatta, e l' obbligo del marito è utile, ed efficace.

Ma opposte idee dobbiamo adottare nel caso presente, e ne' casi ad esso consimili. Ogni qual volta la rinunzia è invalida del suo nascere, sia perche la enormissima lesione fà che in essa vi traluce il dolo *in re ipsa*, sia per-

perchè sfornita di causa, e quindi figlia di un dolo vituperevole, e della suggezione paterna; in tal caso non vi è cautela, che giovi; non vi è rimedio, ne' scampo, onde possa il donante sfuggire gli effetti della nullità della rinunzia, e di ogni altra obbligazione, che a garantirla siesi congegnata. Quando non vi è rinunzia, perche nulla, ed invalida dal suo nascere, l'atto si riduce *ab esse ad non esse*. Quindi non vi è contravvenzione. Non vi è obbligo del marito. Questo è ciò, che sulle tracce della comune opinione scrive il sopracitato Merlino: *Quod sine dubio procedit, ubi nullitas principalis obligationis est propter defectum formæ, quæ facit contractum ab initio non valere. Ita notabiliter Rota decis. 153. vel quando contractus de jure communi est nullus. Et vera hæc sunt non solum, quando quis accessorie, sed etiamsi principaliter pro alio se obligasset, prout est textus in L. 2, C. de fidejussione minor: In simili eleganter tradit Vincent. de Franch. decis. 247. n. 4.* (1).

Per tutto ciò è manifesto, che l'argomento del contradittore non regge a' severi calcoli della ragione, e le sue idee non consentono colle solide massime della giurisprudenza seguite nel Foro. Ma egli sempre costante pur non rifina, nè sà cedere alla forza ineluttabile di tante ragioni, e dimostrazioni. Si rivolge pertanto ad altra inutile sfuggita ed opposizione, alla quale è ben, che si dia confacevole risposta, che la ribatta. Sentiamo adunque la contradizione. L'ordine politico, che dalla quiete, e placida armonia delle famiglie dipende, giustamente esige, che maritate una volta le figliuole contente di dote qualunque, non turbino più in seguito la casa paterna. Debbono anzi saper grado al padre per la cura amorevole, che ebbe in dare ad esse marito; collocandole specialmente in famiglie cospicue, ed opulenti. Laddove adunque esse sien maritate, par che si è adempiuto il fine, ove intendono le patrie

(1) *Merlin. Centur. I. cap. 55. n. 17.*

trie leggi. Si è ottenuto quel meglio, che la economia delle famiglie ben regolate richiede. Ad oggetto poi di stabilir meglio tal quiete, ed impegnarvi benanche i mariti, che con segrete istigazioni poteano far risvegliare dalle loro mogli pretensioni contro la Casa paterna, e così far sorgere delle liti, si pensò con avvedimento da i nostri maggiori la cautela di far obbligare i mariti principalmente in caso di contravenzione. A tali cose aggiugne, che essendosi il marito contentato di dote qualunque, e che il dotante essendo a tal fine condisceso a contrarre il matrimonio, pare, che quegli sia nel dolo, e per conseguente debba esser tenuto sulle proprie sostanze.

Queste idee il contraditore và puntellando colle autorità del Reggente de Ponte, di Camillo Salerno, e di quegli altri pochi sostenitori di quel sentimento, che egli difende.

A questa difficoltà più appariscente, che solida, più risposte van date. Qualunque sia l'economia delle famiglie per la conservazione de' beni, e per serbare la gloria del casato, comunque si voglia ammettere come plausibile tal sistema, non si dee però spingere tanto innanzi in danno delle figliuole femine, fino a potere essere spogliate di quella porzion legitima, che loro è dovuta, o almeno del congruo paraggio, che le nostre leggi non seppero loro negare. Basta per ottenersi il fine voluto dalle nostre leggi circa la conservazion de' beni alla famiglia, che le donne sieno escluse dalla egual successione. Basta, che esse non possano aspirare a dritto di succedere in concorrenza de' maschi; secondo che la semplicità naturale richiederebbe. Ma non è giusto del pari, che le donne escano ignude, e senza nulla partecipare delle sostanze de' genitori obbligandole nell'atto, che passano a marito, e sul momento che vanno ad addossarsi nuovi pesi, ad un sagrifizio di tutto ciò, che loro è dovuto, sommettendole a quella legge, che alla durezza paterna sia piaciuto di loro imporre. Quindi il buon senso dei scrittori, e la comun sapienza del Foro riconosce come

plausibile, e ragionevole il sistema delle rinunzie, perchè le donne non possano aspirare di più a veruna successione sulla casa paterna, ma non ammisero però giammai, che esse prive di dote, e destitute di ogni sussidio passassero in casa del marito. Presso gli antichi Romani malgrado lo stabilimento della legge Voconia che escludeva la femina dalla successione, si avea non però per vituperevole cosa, che la donna si maritasse indotata. Quindi presso Plauto si dice.

*Sed ut inops, infamis ne sim, ne mihi hanc famam differant,*
*Me germanam meam sororem in concubinatum tibi*
*Sic sine dote dedisse magis, quam in matrimonium* (1).

Nè la dote, come par che voglia supporre in aria di franchezza il contradittore, serve per l' unico fine di abilitar la donna a prender marito. Essa pur serve acciocchè possa avere un proprio patrimonio in caso di viduità, come vivere più lautamente. Essa serve acciocchè possa, se le piacesse, rimaritarsi. Essa serve, acciocchè possa disporne in caso di bisogno per se, o per i figli. Essa serve, acciocchè in morte possa gratificarne coloro, che meritano la sua predilezione. Essa serve in somma, perchè sia tra figli in miglior conto tenuta, acciocchè se non per amore almeno per richiamarsi la beneficenza della madre possano esserle più ubbedienti, e rispettosi. La ragion politica, e la economia delle famiglie che il contradittore va ostentando non è, che perniciosa al bene pubblico, se generalmente si volesse così prendere, e farla valere in tutti i casi delle rinunzie. Ecco perchè i nostri scrittori, quando o le ravvisano *sine causa*, o esorbitantemente lesive, ammettono le querele di quella donna, che vuol impugnarle, e quando tali rinunzie fussero nulle per gli additati motivi, riconoscono ingiusto del pari e contrario a' sensi dell' umanità l' obbligo del marito. Quindi è, che quantunque trà noi quest' antica cautela degli ob-

(1) *Plaut. Trinacr. III.* 3. *v.* 63.

obblighi de' mariti, sia molto usata, e frequentissima; pur tutta volta ne' nostri tribunali frequentissimi sono i piati, e le contese per cui si attaccano le rinunzie, e continuamente se ne sono veduti gli esiti favorevoli alle donne, senza che si fussero veduti giammai gli eredi del marito obligati al *tantumdem*. I nostri tribunali considerano sempre la giustizia, o ingiustizia della rinunzia per valutare, e trar la misura della validità, o invalidità dell'obligo del marito, il quale quantunque si vegga fatto in forma di obbligo principale, sempre non però, secondo il benigno senso, e la dirittura delle leggi si risolve in dovere accessorio, e serviente all' atto principale. Quindi il sullodato Panzuti, che egregiamente esaminò tale articolo colle più giuste vedute della giurisprudenza e del Foro, dopo avere dileguate le objezioni di quei pochi, che sposarono la opposta opinione, conchiuse che la sentenza sostenitrice della nullità dell'obbligo del marito, quando pur la rinunzia sia nulla, è consentanea non solo alla giurisprudenza, ed alla dottrina de' gravi scrittori, ma è consentanea altresì al solenne tenore di giudicare ed al sistema seguito ne'nostri Tribunali. Eccone le parole, che esprimono il risultato delle sue idee: *His igitur congestis, examinatis, ac denique ex nonnullis doctrinis, auctoritatibus, rationibusque quamplurimis, & decisionibus comprobatis, atque explosis omnino aliorum placitis ex adverso adductis, firma remanet nostra conclusio, maritum nempe se obligantem reficiendi de proprio tantundem, ad hoc ut mulieris renunciatio semper favore renunciatarii suum consequatur effectum, ad nihilum teneri, si ab ipsamet uxore postmodum dicta renunciatio, vel a suis filiis post mortem patris revocaretur ex capite præsertim enormissimæ in legitima læsionis, ad quem casum tanquam contra juris dispositionem necnon commune bonum, atque in perniciem tertii, scilicet totius liberorum cætus, cum illi privarentur etiam bonis paternis, quoties in legitima portione læsi veniant ex propria persona adversus matris renunciationem, et propter obligationem minime eis esset hoc permissum, si ejusdem patris, ac præfata viri promissio tali casu, nec esset, ut*



(1) *Panzut. contro. Tit. III. contro. 1. num. 1.* *cla-*

*clare fundavimus, prorsus irrita, nulla, omnique fundamento carens* (1).

Coll' uso della legge, colla forza di una chiara, e soda ragione, e colle dottrine de' scrittori, che ci contestano l'uso costante del nostro Foro, siam giunti a portare la dimostrazione del nostro assunto al livello della morale evidenza. Ma per rendere più cospicua la nostra dimostrazione, e viemeglio sicura la ragione del nostro cliente, noi vogliamo per mera ipotesi figurare, che valga, e sussista l'obbligo di D. Francesco Cavalcanti. In tal compiacente idea messo l'affare, qual sarà l'azione, che potrà rivolgere contro l'attual marchese D. Michelangelo il Signor Duca di Vietri? Qual ragione potrebbe contro lui sperimentare? sù quali beni potrebbe egli indrizzarsi? Ecco il novello ed interessante esame, cui ora volgiamo il discorso.

CAP.

(1) *Pansut. controv. vol. III. controv. 4. num. pen. & ult.*

## CAPO II.

*Si dimostra, che nell' ipotesi che valesse la promessa indennità, non può sperimentarsi sulla robba, che si possiede dal Marchese Cavalcanti.*

DOpo avere esaminata colle vedute del dritto l' indole, e il merito dell' obbligo di D. Francesco Cavalcanti circa la pretesa idennità, e dimostratane con legal discussione la inefficacia, sembra, che l' uopo di una compiuta difesa mi ammonisce di esaminarla nell' aspetto, e colle idee del fatto. Si figuri pertanto che il S.C. mentre decide doversi a D. Vincenza Caracciolo il paraggio, credesse sussistente, e valevole l' obbligo della idennità promessa da D. Francesco di lei marito, potrebbe mai il Marchese attuale, e comun figlio D. Michelangelo esser tenuto su i beni, ch' egli possiede? Potrebbe mai realizzarsi la promessa indennità contro il mio cliente? Ecco il novello esame, al quale ci accingiamo.

Primieramente crediamo interessante cosa premettere un fatto essenzialissimo. D. Francesco Cavalcanti avea contratto molti debiti fin da che vivea il di lui Zio D. Angelo. Egli nella ferma, e sicura idea di avere il retaggio del Zio, ne promise a' creditori la soddisfazione, dopo che detto suo Zio sarebbe mancato di vita. Avverata già tale contingenza, si trovò con sorpresa, che Angelo Cavalcanti, il quale forse aveva conosciuto il genio dissipatore del nipote, aveva sommesso tuttociò che possedeva, a strettissimo vincolo di primogenial fedecommesso. D. Francesco adunque vedendosi astretto da' creditori, ideò di valersi, come si valse, della rilevante summa di duc. 24 m., e di nove cantaja di argento rinvenuti tra beni ereditarj del Zio. Questa distrazione, che si fece con sommo danno di D. Michelangelo erede proprietario di Angelo Cavalcante, rende onnossia la eredità libera di D. Francesco alla rifazione a beneficio di lui, e degli altri ulteriori chiamati a tal fedecommesso. Piacesse a Dio,



che

che il mio Cliente trovasse nella eredità libera del padre robba sufficiente a far valere cotesta sua limpida e spedita azione ! Egli non avrebbe il cordoglio di vedere un guasto sì grande, che la insistenza de' beni liberi rende del tutto irriparabile.

D. Michelangelo adunque non ha beni provvenuti a lui da D. Francesco suo padre, anzi egli è liquido creditore della sua eredità in ingenti somme per le cennate distrazioni da lui fatte in discapito del fedecommesso primogeniale istituito da D. Angelo Cavalcanti di onoratissima ricordanza, del quale fedecommesso egli non era al caso di disporre. Sicchè tutt' i beni, che sono nell' attual godimento del Marchese D. Michelangelo riconoscono la seguente provvenienza. Altri sono derivati a lui per fedecommesso istituito fin dal secolo antipassato da Curzio Cavalcanti. Altri sono soggetti al maggiorato di Angelo Cavalcanti, ed altri si sono acquistati di seguito dall' attual Marchese per retaggio di D. Nicola Cavalcanti, e di altri suoi congiunti. Dunque tutto ciò, che si possiede dal mio Cliente, ei lo riconosce per benefico invito de' suoi antenati indipendentemente da ogni successione, o benificenza di D. Francesco di lui padre. Qual ragion dunque, e quale azione potrebbe sperimentare contro di lui il Duca di Vietri nella gradita ipotesi, che il S. C. condiscendesse a' suoi desiderj, e dichiarasse valevole, ed efficace l'obbligo di D. Francesco circa la presunta indennità ? Su quali beni potrebbe indrizzarsi ? Egli potrebbe soltanto rivolgersi sull' eredità libera di esso D. Francesco, e quivi rinvenire, se pur gli riesce, beni di tal'indole, su i quali potesse conseguire la pretesa indennità.

Ma l' ingegnoso contraditore si lusinga uscir facilmente da impaccio nella piacevole idea di aver salva l' azione anche su i beni rimasti da D. Angelo Cavalcanti, malgrado il vincolo di primogenial fedecommesso, al quale furon sottoposti. Egli crede, che la volontà dello stesso D. Angelo gli porga valevole appoggio, onde potersi indrizzare su i beni da lui sommessi al maggiorato. Ecco dunque come va lietamente adornando il suo ragionare. Ne' ca-

capitoli matrimoniali di D. Vincenza Caracciolo intervenne il sudetto D. Angelo Cavalcanti. Egli, che tanto avea a cuore il decoro, e la dignità della sua famiglia, oltre a varie beneficenze, e generosità fatte a benefizio di D. Vincenza, donò ancora a D. Francesco suo nipote il cospicuo palazzo situato in istrada Toledo con tutto lo specioso mobile, che vi esisteva (1). Or egli nel fare questa do-

(1) Le parole de' capitoli matrimoniali sono espresse così -- *Ed affinchè il detto Signor Marchese D. Francesco Maria possa più agiatamente mantenersi, e comodamente sostenere li pesi del detto matrimonio, ed adempire gli obblighi, che colli presenti capitoli matrimoniali viene a contrarre; sebbene il medesimo possegga li detti feudi di Verbicaro e S. Biase comprati da D. Curzio Cavalcanti comune ascendente nel 1630. dal fu Marchese Castigliar per ducati quarantatremila, che al presente vagliono almeno ducati centomila, tuttavolta detto Signor Marchese D. Angelo a contemplazione del sudetto matrimonio dona donationis titulo irrevocabiliter inter vivos a beneficio di detto Signor Marchese D. Francesco Maria suo nipote il suo palazzo sito in istrada Toledo nella maniera, siccome lo possiede, ed in luogo del medesimo durante la vita di esso Signor Marchese D. Angelo ducati duemila e quattrocento annui, ed ha donato anticipatamente altri ducati dodicimila in gioje e denaro contante tra il donativo alla sposa, ed altre spese del matrimonio ducati duemila di argenti per l' uso quotidiano degli sposi, e l' abitazione franca del terzo appartamento del detto palazzo mobilato decentemente, sei cavalli, quattro casse di carozze, compresa quella deve farsi per lo sponsalizio, e le livree trenate e giornaliere; con dichiarazione espressa però, che detto palazzo e gioje, oltre quelle saranno donate alla sposa, l' argento, e li quadri rimanghino sottoposti ed aggregati allo stesso maggiorato e fedecommesso istituito da detto qu. D. Curzio Cavalcanti, riserbandosi detto Signor Mar-*

donazione dichiarò espressamente, che faceala ad oggetto di abilitare lo sposo a sodisfare agli obblighi, che contraeva in vigor di quei capitoli. Ma tra gli obblighi addossatisi da D. Francesco vi fu quello della indennità promessa al Duca di Vietri, caso che la rinuncia s'impugnasse. Dunque i beni donati da Angelo Cavalcanti (conchiude il mio Contradittore) sono anch' essi sottoposti a tale obbligo, ed invano si allega il fedecommesso per escluderne l'adempimento. Se la idea primitiva di Angelo Cavalcanti nel fare la donazione fu spiegatamente quella di assicurare e garantire l'adempimento di tali obblighi, non vi è ragione, per cui sen voglia eludere la osservanza sotto lo specioso pretesto dello stesso fedecommesso. Questa è la breve somma di quell'argomento, su di cui tanto conta, e tutta la sua fiducia ripone l'avversario. A ben rilevarlo nè più, nè meglio di questo contiene. Ma facendone una esatta, e precisa discussione, esso si riduce ad un equivoco, il quale contradice le genuine idee del donante; e quindi bisogna accuratamente dilucidarle.

A voler dare una plausibile, e sodisfacente risposta a questa objezione, è opportuno di analizare le parole del patto, che si allega per trarne il vero, e giusto sentimento. Qual fu la mira di D. Angelo Cavalcanti nel fare quella donazione? Dove eran dirette le sue vedute? Se non vogliamo esser sofistici, se amiamo di essere ragionevoli, dobbiam confessare, che il suo scopo fu certamente quello di assicurare alla famiglia un fondo di perpetua rendita, onde abilitare lo Sposo a sostenere con agiatezza, e co-

---

*Marchese D. Angelo di disporre degli altri suoi effetti, come meglio stimerà e crederà decente al suo decoro ed alla sua posterità; BEN VERO PERO' SI DICHIARA, CHE LA PRESENTE DONAZIONE, O SIA AGGREGAZIONE SIA E DEBBA ESSERE SOGGETTA ALLI SUDETTI DUE CASI DI VIDUITA'.*

comodo maggiore i pesi del matrimonio, e gli obblighi, che al medesimo andavan congionti; cioè il mantenimento della prole con lustro e splendore corrispondente al suo grado signorile, ed a' suoi natali. Se lo stesso Angelo Cavalcanti sommise i beni donati a stretto primogenial fedecommesso, questo fatto ben ci persuade, che non era affatto sua idea, che tali beni soffrissero veruna diminuzione. Or sembra strano, ed assurdo, che mentre il donante destina tali beni al perpetuo lustro della famiglia, e ne vieta ogni diminuzione, abbia voluto poi con idea opposta, e contraditoria esporli all'evento della eseeuzione, ed adempimento della promessa indennità. E' questa un' assurdità; cui la ragione non consente, ed il buon senso ribatte. Eccone una invitta pruova, che ce ne porge la legge Romana. Se taluno stabilisce un fedecommesso sù di un fondo, il quale vuole, che si tramandi alla sua famiglia vietandone ogni alienazione, ciò basta a farci pur intendere vietata ogni detrazione di falcidia sù quel fondo medesimo. Così stà deciso in giurisprudenza (1). Ciò posto io non sò, come avendo comandato il donante, che il palazzo a Toledo s' intendesse aggregato al maggiorato, e fedecommesso istituito da Curzio Cavalcanti, abbia poi voluto soggettarlo all'evento, ed al caso, se pur potea verificarsi, della promessa indennità. Io non sò come possa tal' idea combinarsi coll' aggregazione al maggiorato. In fatti non è da lasciar inosservato, che D. Angelo Cavalcanti altro non fece, nè ebbe idea di fare, se non che aggiungere de' nuovi fondi, ed aumentare con si fatta aggregazione l' antico fedecommesso esistente in famiglia istituito da Curzio Cavalcanti. Or se l' aggregazione siegue l'indole, le leggi, e gli andamenti del fedecommesso, cui si aggiugne, è sicura conseguenza, che non può caminare se non del pari con il fedecommesso primitivo. Laonde se la robba soggetta di Curzio

(1) *Auth.* sed & in ea *C. ad Leg. falcid. & Nov.* 119. *cap.* 11.

zio Cavalcanti non potea, come non può diminuirsi, qualunque sia l'evento dalla chiesta indennità, così lo stesso deve affermarsi de i beni, che al medesimo furono aggregati; e tale dobbiamo ingenuamente confessare essere stata la idea di Angelo Cavalcanti.

Inoltre questa verità acquista maggior saldezza, e vigore da un' altra riflessione, la quale nuova luce aggiugne alle nostre idee, e rende vie più plausibile, e sicura la interpetrazione data fin' ora alla volontà di Angelo Cavalcanti enunziata ne' Capitoli matrimoniali. Egli dopo avere detto con espressioni vaghe, e generali, qual' era la cagion finale, e la molla spingente, che inducealo a donare con quelle parole; *Ed affinche il detto Signor Marchese D. Francesco Maria possa più agiatamente mantenersi, e comodamente sostenere li pesi del detto matrimonio, ed adempire gli obblighi, che colli presenti Capitoli matrimoniali viene a contrarre*; disegna seguentemente i beni, che intendea donare, sù di cui fonda un maggiorato in aumento di quello istituito dal qu. Curzio Cavalcanti. Quindi finalmente dice così = *Benvero però si dichiara, che la presente donaziore, o sia aggregazione sia, e debba essere soggetta alli sudetti due casi di viduità*. Or quali eran quei due casi di viduità, che si erano preveduti ne' Capitoli? Essi erano i seguenti. Primieramente si era preveduto il caso dello scioglimento del matrimonio per la premorienza di D. Francesco Maria; ed allora si eran promessi annui ducati 1200. alla Signora D. Vincenza, e ciò in isconto di ciò, che pretender potea tanto per antefato, quanto per vesti lugubri, letto vedovile, e per ogni altro lucro dotale, ed anche per quarta ussoria, e finalmente per l'ultima annata di lacci, e spille. Di più prevedendosi il caso dello scioglimento del matrimonio per premorienza della sposa o per altro modo, in cui si dovesse dar luogo al ritorno delle doti, in tal contingenza se ne promette la restituzione per le quantità, che forse si tro-

trovassero effettivamente ricevute (1).

Questi erano i casi di viduità preveduti ne' Capitoli matrimoniali, per i quali D. Francesco Cavalcanti si era obli-

ga-

(1) *All' incontro il detto Sig. Marchese D. Francesco Maria promette, e s' obliga in tempo della contrazione del detto matrimonio cautelare, e far cauta siccome da ora per quando contratto sarà il matrimonio sudetto, & e contra fà cauta la detta signora D. Vincenza delle doti predette e quelle tenere, conservare, e far salve sopra tutti, e qualsivogliono suoi beni mobili, e stabili burgensatici, feudali, e titolati presenti, e futuri le doti predette intieramente restituire, e pagare alla detta Signora D. Vincenza, ed alli figli del presente matrimonio procreandi, ed in loro difetto a beneficio di chi de jure si dovranno, secondo le leggi de suddetti rispettivi monti, intendendosi però per le quantità effettivamente ricevute, e non ritrovandosi ricevute retrocedere l' istessa promessa, e questo in caso di scioglimento del matrimonio sudetto, ed in ogn' altro caso della restituzione, ed assicurazione di dette doti secondo l' uso delle nobili Piazze, e Seggi di Capuano, e Nido di questa Città.*

*E rispetto all' antefato in caso di premorienza di detto Signor Marchese D. Francesco Maria alla sudetta Signora D. Vincenza promette, e si obbliga l' istesso Signor Marchese D. Francesco Maria anche per li suoi eredi, e successori corrispondere alla detta signora D. Vincenza vita durante della medesima annui docati mille e duecento tanto per detto antefato, quanto per vesti lugubri, letto vedovile, e per ogn' altro lucro dotale, ed anche per l' ultima annata di lacci, e spille alla ragione di docati cento il mese con una mesata sempre anticipata, qualora però la medesima guarderà il letto vedovile, e nel caso di passaggio a seconde nozze promette, e si obliga l' istesso Signor Marchese D. Francesco Maria corrispondere all' istessa signora D. Vincenza vita durante della medesima annui docati seicento solamente così per detto antefato, come anche di quarta usoria*

gato, ed avea promesso annui docati 1200. alla moglie, ed il ritorno delle doti giusta le leggi regolatrici de' rispettivi Monti, da cui doveano esiggersi. Se pur non vogliamo dire forse con maggior saldezza di ragione, che per *li due casi di viduità* il donante intese riferirsi alle due contingenze prevedute ne' capitoli, e possibili ad accadere quando fusse rimasta vedova D. Vincenza, cioè nel caso, che ella serbasse letto vedovile, ed allora dovea godere l'annuale vitalizio di duc. 1200., e nel caso avesse voluto rimaritarsi ed allora si limitava in duc. 600.. Questo senso insinua la lettura attenta de'Capitoli. Or se colla sudetta spiega de'due casi di viduità non avesse avuto la idea Angelo Cavalcanti di restringere e determinare quel che prima indefinitamente aveva detto, io non so a quale altro scopo poteva tale dichiarazione essere diretta; io non veggo quale utile oggetto dovea riguardare. Potrebbe solo intendersi essere una superfluità aggiunta per ignoranza. Ma chi oserebbe ciò affermare di Angelo Cavalcanti, soggetto il cui nome suona ancora tra noi, che per li suoi rari talenti ed elevate cognizioni sostenne con somma gloria la ragguardevolissima carica di Luogotenente della Sommaria? Chi ignora il suo merito e la sua dottrina? Dunque, se non vogliamo a tanto uomo appiccar la taccia di ignorante ed inetto, dobbiamo dire, che egli con quella spiega volle particolarizzare le sue idee, ed indicare in quali casi ed eventi voleva, che rimanessero ipotecati i beni, ch'egli donò. Ecco in che modo lo stesso Angelo Cavalcanti spiegando, e dichiarando le sue vere intenzioni, fa vedere lucidamente quali erano quegli obblighi assunti dal di lui nipote D. Francesco, per i qua-

*ria e per ogn' altra qualsisia causa, niuna affatto eccettuata, anche mensatim; e con una mesata sempre anticipata restando a beneficio della medesima Signora D. Vincenza, il frutto delle sue doti nel caso si troveranno esatte, ed in quelle compre, che si troverà il denaro sudetto impiegato, e così per special convenzione.*

i quali volle anche sottoposti i beni donati. Ecco come lo stesso Angelo Cavalcanti addita con precisione, e spiegatamente dichiara quali erano quegli obblighi, che un po' più sopra aveva indefinitamente, e con espressioni vaghe, e generali cennato. Non è questa una idea stravagante, e capricciosa. E' una pruova invitta, e spedita, che risulta dalle voci, e da' sentimenti dello stesso donante, il quale particolarizzando le sue idee, spiega distintamente, e ci dà certo segnale della sua volontà. Ma a rendere cotesta dimostrazione più netta, e sicura, ci piace avvalorarla colle nozioni di una soda, e rischiarata giurisprudenza, il che in grazia del nostro contradittore non manchiamo di fare.

E' regola di certa, e sicura interpetrazione quella, che il gran Papiniano insegna nella legge 80. *D. de reg. juris*, che sta espressa a tal modo: *In toto jure generi per speciem derogatur, & illud potissimùm habetur, quod ad speciem directum est.* Questa regola c'insinua, che nel concorso di una disposizione, o clausola generale, e di un' altra, che va diretta a certa disegnata specie, in tal caso la disposizione speciale deroga la clausola universale; ond' è, che la particolare spiega unicamente si attende, limitandosi la idea indefinita, che si contiene nella clausola universale. Così opportunamente spiegano tal regola i nostri interpetri, nè si può meglio dilucidare, che col comento del dottissimo Giacomo Gotofredo, che scrive a tal modo: *Quæstio est in concursu clausulæ, seu dispositionis generalis, seu universalis, & ejus quæ directa est ad unicam, & certam speciem, seu unicum caput, in eodem videlicet actu, seu in eadem scriptura, in quocunque jure, sed tamen diversis capitulis, & locis, generalem specialem quoque comprehendat: Ut cæteroquin specialia generalibus insunt. L. 147. (quæ ratio dubitandi, hic fingenda est) cum genus nihil aliud sit, quam specierum omnium sub se positarum complexio, comprehensio, sicut posito genere necesse sit quoque species quaslibet poni: An vera specialis di-*

*dispositio detrahat & deroget universali clausulæ? Et proclivis est responsio derogare singularem dispositionem universali clausulæ* (1). Infiniti sono i luoghi del dritto, ne' quali si adatta, e si conferma l'anzidetta regola di acclamata giurisprudenza. Noi scegliamo la legge 18. §. 11. *D. de fundo instr o*, che è assai confacevole al caso attuale. Un testatore avea lasciato a Sempronio *fundum instructum*; legando nel tempo stesso al divisato Sempronio due servi di nome Stico, e Geta. Si dubitava se gli altri servi dal testatore non nominati particolarmente, s'intendessero pur compresi nel legato *fundi instructi*. Era sicuro, che la idea del fondo istrutto comprendeva tutti quei servi, che che erano addetti alla coltura del podere medesimo; ma la ragion di dubitare risultava dall' avere il testatore additati particolarmente quei due servi Stico, e Geta; onde sembrava aver limitata la disposizione generale soltanto a quei due senza più. Questo caso fu proposto al Giureconsulto Cassio, ed egli non esitò di definire chiaramente, che malgrado il legato *fundi instructi*, erano esclusi da esso gli altri servi, nè doveansi al Legatario, se non quei due particolarmente nominati dal testatore. Le parole della legge son le seguenti: *Cui fundum instructum legaverat, nominatim mancipia legavit? Quæsitum est, an reliqua mancipia quæ legaverat, instrumento cederent. Cassius ait responsum esse, tametsi mancipia instructi fundi sint, tamen videri eos solos legatos, qui nominati essent: quod appareret non intellexisse patremfamilias, instrumento quoque servos adnumeratos* (2).

Quindi sulle idee della legge il dotto Averanio scrive così: *si species certi numeri demonstratæ fuerint, modus generi datus in his speciebus intelligitur* (3). Lo stesso ci assicura il profondo ed elegante Bynkersoeck, che con pre-

ci-

(1) *Jacob. Gothofr. de Regulis Juris super l.* 80. *d. tit.*
(2) *L.* 18. §. 11. *D. de instructo fundo, vel instrum. legat.*
(3) *Averan. Interpret. Jur. lib.* 3. *cap.* 24. *num.* 4.

cisione lo afferma così : *Taxationem habet specialis oratio, generali addditâ, & taxationis id proprium est, ut restringat præcedentia*. Non ambigitur, *inquit Papinianus in l.* 42. *D. de pœnis*, in omni jure speciem generi derogare, *ut & sic ipse ille in l.* 80. D. de reg. jur. *Exempla hujus rei si quæras, innumera sunt* (1).

Questa regola si adatta benissimo non solo alle ultime volontà, ma anche in tutti i contratti de' privati, secondo che assicura il sullodato Giacomo Gotofredo, che scrive così : *aptari quoque potest hæc regula contractibus privatorum, nam & in his quoque ea obtinet* (2). Lo stesso contestano con infiniti luoghi del dritto, ed ampiamente il dimostrano i tre cennati Scrittori *Gotofredo*, *Bynkersoeck*, ed *Averanio*, recandone innumerevoli, e luminosi esempii.

Dalle accennate teorie resta col maggior grado di evidenza dimostrato, quanto sia fallace la idea del mio contradittore, il quale non riflettendo alla spiega particolare fatta da Angelo Cavalcanti, vuol trarre in equivoco le parole indefinite, che le precedono. La interpetrazione, ch' egli vuol dare a quel luogo de' Capitoli, paragonata alle genuine idee del donante collide colle sue vere intenzioni, e messa a lume delle regole di una sana ed acclamata giurisprudenza, si riconosce vacillante ed erronea.

Se dunque egli è certo, come par sicuro, che sia, che i beni donati, e fedecommessi di Angelo Cavalcanti non possono andar soggetti all' evento dell' indennità pretesa dal Duca di Vietri; qual risorta rimarrebbe a lui per far adempire la presunta indennità ? Su quali beni potrebbe farla valere ? Se mai egli la lieta ventura incontrerà di riportar sentenza a se propizia, non potrà rivolgersi, che su la eredità libera di D. Francesco Cavalcanti. Quivi lungi di trovar sostanze, e beni, troverà più te-

(1) *Bynkersoeck. Observat. Jur. Roman. lib.* 3. *cap.* 2.
(2) *Jacob. Gothofr. loc. cit.*

tosto quantità negative per le distrazioni da lui fatte in danno del fedecommesso di Angelo Cavalcanti, al quale l' attual Marchese D. Michel Angelo è per proprio dritto succeduto.

## *CONCHIUSIONE.*

DUe eran le dimostrazioni, che ci avevamo proposto di fare, e par che ad entrambe si è da noi sufficientemente sodisfatto. Noi abbiam dimostrato, che l' obbligo di D. Francesco Cavalcanti circa la presunta indennità, annullandosi la rinuncia resta pur inefficace, ed invalido senza verun sostegno, che reggalo. Il buon senso, la legge, la sapienza del foro ci assicurano compiutamente di questa verità. Noi abbiam dimostrato di più, che quando la non lieta ventura il mio Cliente incontrasse, che il S. C. si unisse alle idee dell' attore circa la pretesa indennità, allora mancando li beni liberi di D. Francesco Cavalcanti, non trova la sua azione robba, su di cui potesse la sudetta indennità realizzarsi, essendo vana ogni idea di potervi essere onnossi i beni del fedecommesso di Angelo Cavalcanti. Il mio Cliente adunque all' aspetto di tali dimostrazioni con giusta, e fondata ragione si augura dalla giustizia e gravità del S.C. essere rilevato dalla molestia del presente giudizio.

Napoli li 21. Febbrajo 1803.

*Domenico Criteni.*

VA1
1624113